

1
2
3
4
F.G.

11

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 574/VA/2022 – Modifiche alla Circolare contenente i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 aprile 2023, ha adottato la seguente delibera:

"

Il Consiglio,

- letto il Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento) relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») e, in particolare, l'art. 17 in materia di "Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati"¹;
- vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 di "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", che, in particolare, all'art. 4 ha delegato il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento EPPO;
- letto il D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9 recante *"disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea «EPPO»"*;
- rilevato che il Consiglio, al fine di dare attuazione all'art. 5, comma 2 del D.Lvo n. 9/2021, ha approvato, con delibera del 25.2.2021, i criteri e la procedura che seguono per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati²;

¹ L'art. 17 del Regolamento ("Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati") stabilisce:

"1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.

2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall'incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati.

3. Il collegio rimuove dall'incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.

4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.

5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell'EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1".

² Il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo l'art. 5 del predetto D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9, è l'autorità competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura Europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (comma 1); entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo determina, con propria delibera, i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'art. 17 del regolamento UE e del decreto legislativo n. 9/2021 (comma 2); valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo, le dichiarazioni di disponibilità pervenute nel rispetto delle disposizioni cui

- considerato che;

- in data 17 febbraio 2022 è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 13(2) del Regolamento Eppo sulla nomina di due Procuratori europei delegati con funzioni di legittimità, che svolgeranno le funzioni esclusivamente di fronte alla Corte di Cassazione;

- l'articolo 34 del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, ha apportato modifiche alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO», dettando in particolare, e tra l'altro, disposizioni per l'ipotesi in cui l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento preveda la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, disciplinando le competenze consiliari con riferimento a tale ipotesi;

- in data 22 maggio 2022 è stato raggiunto un ulteriore accordo, ai sensi dell'articolo 22 della decisione 1/2020 del Collegio Eppo del 29 settembre 2020, che stabilisce le condizioni di lavoro dei Procuratori Europei Delegati, secondo cui i due procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione potranno continuare ad esercitare le proprie funzioni anche quali magistrati nazionali, svolgendo *“almeno il 10% della loro prestazione lavorativa in favore della Procura Europea”*;

- considerata la necessità di modificare la delibera del 25.2.2021 al fine di adeguarla alle innovazioni introdotte dal legislatore, dando così attuazione all'art. 5, comma 2 del D.Lvo n. 9/2021 anche con riferimento all'incarico di procuratore europeo delegato addetto in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione;

Tanto premesso,

delibera

di approvare le modifiche alla delibera del 25.2.2021, avente ad oggetto i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati, come specificate in grassetto nell'allegato 1.

ALLEGATO 1

Articolo 1

Legittimazione e mutamento di funzioni

1. In relazione alla presente procedura non si applica il termine di legittimazione previsto dall'art. 194 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 **in quanto richiamate dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 9/2021.**

Articolo 2

Requisiti

1. Possono presentare dichiarazione di disponibilità per il conferimento delle funzioni di procuratore europeo delegato i magistrati, con funzioni giudicanti o requirenti, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non abbiano compiuto il **sessantaquattresimo** anno di età, che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità,

all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma, non applicandosi il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 5).

che abbiano una conoscenza adeguata della lingua inglese e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2017/1939.

2. Possono presentare dichiarazione di disponibilità per il conferimento dell'incarico di procuratore europeo delegato addetto in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione i magistrati, aventi i requisiti di cui al comma 1, che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.

3. Il Consiglio Superiore della Magistratura verifica la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 17 citato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale del magistrato, nonché degli ulteriori atti nella propria disponibilità; si riserva altresì di procedere alle opportune verifiche in ordine al possesso della conoscenza della lingua inglese.

Art. 3

Domanda e documentazione

1. Il magistrato che presenta dichiarazione di disponibilità in relazione a più sedi tra quelle di cui all'articolo 10 del D.Lvo n. 9/2021 deve indicarne l'ordine di preferenza.

2. Alla dichiarazione di disponibilità devono essere allegati:

1) la dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua inglese, sia nella forma scritta che in quella orale, con allegazione di ogni elemento utile a dimostrarla;

2) l'autorelazione e la documentazione utile a comprovare il possesso delle attitudini di cui all'art. 5;

3) la richiesta di parere in ordine al mutamento di funzioni ex art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti, ove il magistrato che presenti la disponibilità svolga funzioni giudicanti;

4) la dichiarazione di potenziali incompatibilità ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I magistrati collocati fuori ruolo possono, altresì, produrre gli atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando, in tal caso, la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, saranno valutati se attinenti alle attività proprie di EPPO.

Articolo 4

Proposta di designazione e termini per la revoca

1. La Commissione competente provvede, con sette giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.

2. La revoca della domanda per il conferimento dei posti di procuratore europeo delegato deve essere effettuata al più tardi tre giorni prima della seduta di commissione fissata per la formulazione delle proposte.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la revoca può essere accolta fino alla delibera plenaria di designazione solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

4. All'esito della valutazione delle dichiarazioni di disponibilità il Consiglio forma, con riferimento a ciascuna sede, separate graduatorie, designando, per ciascuna di esse, un numero di magistrati corrispondente ai posti pubblicati tra quelli della relativa pianta organica adottata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lvo n. 9/2021. **Analogamente procede, con la formazione di un'unica graduatoria, con riferimento ai magistrati aspiranti alla nomina a procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.**

5. Nel caso in cui il magistrato abbia espresso preferenze per più sedi e risulti inserito, in posizione utile, in più graduatorie il Consiglio lo designa per la sede che risulti prioritaria nell'ordine di preferenza espresso.

6. Entro cinque giorni dalla proposta della Terza Commissione di formazione delle graduatorie di cui al comma 4 il magistrato designato trasmette al Consiglio un *curriculum* in lingua italiana e in lingua inglese, nonché una lettera in lingua inglese che illustri la motivazione professionale dell'aspirante a ricoprire le funzioni di PED e le ragioni per cui la sua specifica esperienza può contribuire positivamente all'azione di EPPO.

7. All'esito della nomina del magistrato da parte del Collegio di EPPO il Consiglio dispone il suo trasferimento, previo cambio di funzioni ove necessario.

Articolo 5

Attitudini

1. Ai fini delle attitudini assumono rilievo l'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, in particolare se commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché le sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale con particolare riguardo alla materia penale.

Con riferimento ai magistrati aspiranti alla nomina a procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, ai fini delle attitudini, si tiene conto anche dell'attività giurisdizionale svolta nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione nelle materie attinenti alla criminalità economica e finanziaria.

2. Nella valutazione degli elementi attitudinali di cui al comma precedente si tiene conto della natura e della qualità del lavoro giudiziario, quali desunte dagli elementi risultanti dalle valutazioni di professionalità, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 160/2006, e dagli altri atti inseriti nel fascicolo personale, nonché dall'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato.

3. Le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate ai fini delle attitudini nei limiti in cui l'incarico, per il suo oggetto, sia assimilabile alle funzioni giudiziarie (giudicanti o requirenti) o sia pertinente, per le sue caratteristiche, alle materie di competenza dei PED e per l'utile esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

4. Per le attitudini possono essere attribuiti fino a punti 6.

Articolo 6

Merito

1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti 0,30 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni giudiziarie effettivamente svolte fino ad un massimo di 3 punti.

2. Con riferimento ai magistrati aspiranti alla nomina a procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle funzioni di legittimità, sono attribuiti ulteriori 0,25 punti per ogni anno di positivo esercizio delle funzioni di legittimità, fino ad un massimo di punti 1.

3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.


F.G.

Articolo 7

Anzianità

1. A parità di punteggio per attitudini e merito prevale il magistrato più anziano in ruolo.
2. Per anzianità di ruolo s'intende quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso. In caso di valutazione di professionalità negativa o non positiva, in caso di mancato conseguimento della valutazione di professionalità astrattamente dovuta in base al decreto di nomina, o a causa di qualunque perdita di anzianità, anche per ragioni disciplinari, il magistrato retrocede nell'anzianità di ruolo nei termini indicati dal ruolo di anzianità nella magistratura, elaborato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 55 del d.p.r. n. 3/1957 e pubblicato sul sito *intranet* del Consiglio Superiore della Magistratura. La collocazione nel ruolo di anzianità nella magistratura si presume valida ad ogni effetto, salvo che il ritardato conseguimento della valutazione di professionalità dipenda dalla dilazione dei termini del relativo procedimento; se tale dilazione derivi però dalla ritardata presentazione, da parte del magistrato interessato, dell'autorelazione che dà avvio al procedimento, rimane valida la collocazione stabilita nel ruolo di anzianità nella magistratura.

Art. 8

Durata delle funzioni

1. Le funzioni di Procuratore europeo delegato possono essere esercitate per un periodo massimo di dieci anni.

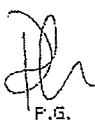
Art. 9

Destinazione alla cessazione dall'incarico

1. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte.
2. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica presso cui è la sede di servizio ove è stato trasferito come procuratore europeo delegato ovvero alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione laddove si tratti di procuratore europeo delegato addetto in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione. Tale assegnazione può avvenire anche in soprannumero, da riassorbire con le successive vacanze.
3. Nei casi di riassegnazione alla sede di provenienza non si applica l'art. 13 D.Lgs. 160/2006.

ALLEGATO 2

Articolo 1 <i>Legittimazione e mutamento di funzioni</i> 1. In relazione alla presente procedura non si applica il termine di legittimazione previsto dall'art. 194 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.	Articolo 1 <i>Legittimazione e mutamento di funzioni</i> 1. In relazione alla presente procedura non si applica il termine di legittimazione previsto dall'art. 194 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 in quanto richiamate dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 9/2021.
Articolo 2 <i>Requisiti</i> 1. Possono presentare dichiarazione di disponibilità per il conferimento delle funzioni di procuratore europeo delegato i magistrati, con funzioni giudicanti o requirenti, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non abbiano compiuto il cinquantanovesimo anno di età, che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, che abbiano una conoscenza adeguata della lingua inglese e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2017/1939. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura verifica la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 17 citato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale del magistrato, nonché degli ulteriori atti nella propria disponibilità; si riserva altresì di procedere alle opportune verifiche in ordine al possesso della conoscenza della lingua inglese.	Articolo 2 <i>Requisiti</i> 1. Possono presentare dichiarazione di disponibilità per il conferimento delle funzioni di procuratore europeo delegato i magistrati, con funzioni giudicanti o requirenti, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non abbiano compiuto il sessantaquattresimo anno di età, che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, che abbiano una conoscenza adeguata della lingua inglese e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2017/1939. 2. Possono presentare dichiarazione di disponibilità per il conferimento dell'incarico di procuratore europeo delegato addetto in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione i magistrati, aventi i requisiti di cui al comma 1, che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità. 3 Il Consiglio Superiore della Magistratura verifica la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 17 citato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale del magistrato, nonché degli ulteriori atti nella propria disponibilità; si riserva altresì di procedere alle opportune verifiche in ordine al possesso della conoscenza della lingua inglese



F.G.

Art. 3 <i>Domanda e documentazione</i> 1. Il magistrato che presenta dichiarazione di disponibilità in relazione a più sedi tra quelle di cui all'articolo 10 del D.Lvo n. 9/2021 deve indicarne l'ordine di preferenza. 2. Alla dichiarazione di disponibilità devono essere allegati: 1) la dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua inglese, sia nella forma scritta che in quella orale, con allegazione di ogni elemento utile a dimostrarla; 2) l'autorelazione e la documentazione utile a comprovare il possesso delle attitudini di cui all'art. 5; 3) la richiesta di parere in ordine al mutamento di funzioni ex art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti, ove il magistrato che presenti la disponibilità svolga funzioni giudicanti; 4) la dichiarazione di potenziali incompatibilità ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 3. I magistrati collocati fuori ruolo possono, altresì, produrre gli atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando, in tal caso, la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, saranno valutati se attinenti alle attività proprie di EPPO.	Art. 3 <i>Domanda e documentazione</i> 1. Il magistrato che presenta dichiarazione di disponibilità in relazione a più sedi tra quelle di cui all'articolo 10 del D.Lvo n. 9/2021 deve indicarne l'ordine di preferenza. 2. Alla dichiarazione di disponibilità devono essere allegati: 1) la dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua inglese, sia nella forma scritta che in quella orale, con allegazione di ogni elemento utile a dimostrarla; 2) l'autorelazione e la documentazione utile a comprovare il possesso delle attitudini di cui all'art. 5; 3) la richiesta di parere in ordine al mutamento di funzioni ex art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti, ove il magistrato che presenti la disponibilità svolga funzioni giudicanti; 4) la dichiarazione di potenziali incompatibilità ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 3. I magistrati collocati fuori ruolo possono, altresì, produrre gli atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando, in tal caso, la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, saranno valutati se attinenti alle attività proprie di EPPO.
Articolo 4 <i>Proposta di designazione e termini per la revoca</i> 1. La Commissione competente provvede, con sette giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso. 2. La revoca della domanda per il conferimento dei posti di procuratore europeo delegato deve essere effettuata al più tardi tre giorni prima della seduta di commissione fissata per la formulazione delle proposte.	Articolo 4 <i>Proposta di designazione e termini per la revoca</i> 1. La Commissione competente provvede, con sette giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso. 2. La revoca della domanda per il conferimento dei posti di procuratore europeo delegato deve essere effettuata al più tardi tre giorni prima della seduta di commissione fissata per la formulazione delle proposte.

Com

R

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la revoca può essere accolta fino alla delibera plenaria di designazione solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari. 4. All'esito della valutazione delle dichiarazioni di disponibilità il Consiglio forma, con riferimento a ciascuna sede, separate graduatorie, designando, per ciascuna di esse, un numero di magistrati corrispondente ai posti pubblicati tra quelli della relativa pianta organica adottata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lvo n. 9/2021. 5. Nel caso in cui il magistrato abbia espresso preferenze per più sedi e risulti inserito, in posizione utile, in più graduatorie il Consiglio lo designa per la sede che risulti prioritaria nell'ordine di preferenza espresso. 6. Entro cinque giorni dalla proposta della Terza Commissione di formazione delle graduatorie di cui al comma 4 il magistrato designato trasmette al Consiglio un <i>curriculum</i> in lingua italiana e in lingua inglese, nonchè una lettera in lingua inglese che illustri la motivazione professionale dell'aspirante a ricoprire le funzioni di PED e le ragioni per cui la sua specifica esperienza può contribuire positivamente all'azione di EPPO. 7. All'esito della nomina del magistrato da parte del Collegio di EPPO il Consiglio dispone il suo trasferimento, previo cambio di funzioni ove necessario.	3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la revoca può essere accolta fino alla delibera plenaria di designazione solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari. 4. All'esito della valutazione delle dichiarazioni di disponibilità il Consiglio forma, con riferimento a ciascuna sede, separate graduatorie, designando, per ciascuna di esse, un numero di magistrati corrispondente ai posti pubblicati tra quelli della relativa pianta organica adottata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lvo n. 9/2021. Analogamente procede, con la formazione di un'unica graduatoria, con riferimento ai magistrati aspiranti alla nomina a procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione. 5. Nel caso in cui il magistrato abbia espresso preferenze per più sedi e risulti inserito, in posizione utile, in più graduatorie il Consiglio lo designa per la sede che risulti prioritaria nell'ordine di preferenza espresso. 6. Entro cinque giorni dalla proposta della Terza Commissione di formazione delle graduatorie di cui al comma 4 il magistrato designato trasmette al Consiglio un <i>curriculum</i> in lingua italiana e in lingua inglese, nonchè una lettera in lingua inglese che illustri la motivazione professionale dell'aspirante a ricoprire le funzioni di PED e le ragioni per cui la sua specifica esperienza può contribuire positivamente all'azione di EPPO. 7. All'esito della nomina del magistrato da parte del Collegio di EPPO il Consiglio dispone il suo trasferimento, previo cambio di funzioni ove necessario.
Articolo 5 <i>Attitudini</i> 1. Ai fini delle attitudini assumono rilievo l'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, in particolare se commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché le sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale con particolare riguardo alla materia penale.	1. Ai fini delle attitudini assumono rilievo l'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, in particolare se commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché le sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale con particolare riguardo alla materia penale. Con riferimento ai magistrati aspiranti alla nomina a procuratori europei delegati addetti

Com

 Roma 07/04/2023
 Protocollo P 6719/2023

R

2. Nella valutazione degli elementi attitudinali di cui al comma precedente si tiene conto della natura e della qualità del lavoro giudiziario, quali desunte dagli elementi risultanti dalle valutazioni di professionalità, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 160/2006, e dagli altri atti inseriti nel fascicolo personale, nonché dall'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato. 3. Le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate ai fini delle attitudini nei limiti in cui l'incarico, per il suo oggetto, sia assimilabile alle funzioni giudiziarie (giudicanti o requirenti) o sia pertinente, per le sue caratteristiche, alle materie di competenza dei PED e per l'utile esercizio delle relative funzioni giudiziarie. 4. Per le attitudini possono essere attribuiti fino a punti 6.	in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, ai fini delle attitudini, si tiene conto anche dell'attività giurisdizionale svolta nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione nelle materie attinenti alla criminalità economica e finanziaria. 2. Nella valutazione degli elementi attitudinali di cui al comma precedente si tiene conto della natura e della qualità del lavoro giudiziario, quali desunte dagli elementi risultanti dalle valutazioni di professionalità, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 160/2006, e dagli altri atti inseriti nel fascicolo personale, nonché dall'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato. 3. Le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate ai fini delle attitudini nei limiti in cui l'incarico, per il suo oggetto, sia assimilabile alle funzioni giudiziarie (giudicanti o requirenti) o sia pertinente, per le sue caratteristiche, alle materie di competenza dei PED e per l'utile esercizio delle relative funzioni giudiziarie. 4. Per le attitudini possono essere attribuiti fino a punti 6.
Articolo 6 <i>Merito</i> 1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti 0,30 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni giudiziarie effettivamente svolte fino ad un massimo di 3 punti. 2. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.	Articolo 6 <i>Merito</i> 1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti 0,30 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni giudiziarie effettivamente svolte fino ad un massimo di 3 punti. 2. Con riferimento ai magistrati aspiranti alla nomina a procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle funzioni di legittimità, sono attribuiti ulteriori 0,25 punti per ogni anno di positivo esercizio delle funzioni di legittimità, fino ad un massimo di punti 1. 3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.


P.G.

Articolo 7 <i>Anzianità</i> 1. A parità di punteggio per attitudini e merito prevale il magistrato più anziano in ruolo. 2. Per anzianità di ruolo s'intende quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso. In caso di valutazione di professionalità negativa o non positiva, in caso di mancato conseguimento della valutazione di professionalità astrattamente dovuta in base al decreto di nomina, o a causa di qualunque perdita di anzianità, anche per ragioni disciplinari, il magistrato retrocede nell'anzianità di ruolo nei termini indicati dal ruolo di anzianità nella magistratura, elaborato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 55 del d.p.r. n. 3/1957 e pubblicato sul sito <i>intranet</i> del Consiglio Superiore della Magistratura. La collocazione nel ruolo di anzianità nella magistratura si presume valida ad ogni effetto, salvo che il ritardato conseguimento della valutazione di professionalità dipenda dalla dilazione dei termini del relativo procedimento; se tale dilazione derivi però dalla ritardata presentazione, da parte del magistrato interessato, dell'autorelazione che dà avvio al procedimento, rimane valida la collocazione stabilita nel ruolo di anzianità nella magistratura.	
Art. 8 <i>Durata delle funzioni</i> 1. Le funzioni di Procuratore europeo delegato possono essere esercitate per un periodo massimo di dieci anni.	

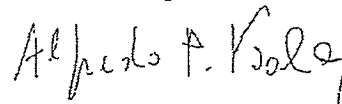

F.G.

Art. 9**Destinazione alla cessazione dall'incarico**

1. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte.
2. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica presso cui e' la sede di servizio ove è stato trasferito come procuratore europeo delegato ovvero alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione laddove si tratti di procuratore europeo delegato addetto in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione. Tale assegnazione può avvenire anche in soprannumero, da riassorbire con le successive vacanze.
3. Nei casi di riassegnazione alla sede di provenienza non si applica l'art. 13 D.Lgs. 160/2006.

11

 **SEGRETARIO GENERALE**
Alfredo Pompeo Viola



modifiche alla circolare contenente i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati

Corte Appello LECCE Segreteria Presidenza <segreteriapresidenza.ca.lecce@giustizia.it>

gio 13/04/2023 08:54

A: Daniela Cavuoto <daniela.cavuoto@giustizia.it>; Ettore Luigi Nesti <ettore.nesti@giustizia.it>; Riccardo Mele <riccardo.mele@giustizia.it>; Vincenzo Pietro Scardia <vincenzo.scardia@giustizia.it>; Maurizio Petrelli <maurizio.petrelli@giustizia.it>; Raffaella Olimpia Brocca <raffaella.brocca@giustizia.it>; Gennaro Antonio Fr Lombardi <gennaro.lombardi@giustizia.it>; Nicola Lariccia <nicola.lariccia@giustizia.it>; Patrizia Evangelista <patrizia.evangelista@giustizia.it>; Consiglia Invitto <consiglia.invitto@giustizia.it>; Silvana Maria Botrugno <silvana.botrugno@giustizia.it>; Virginia Zuppetta <virginia.zuppetta@giustizia.it>; Sergio De Bartolomeis <sergio.debartolomeis@giustizia.it>; Francesco Messina <francesco.messina01@giustizia.it>; Carolina Addolorata Elia <carolina.elia@giustizia.it>; Maria Grazia Corbascio <mariagrazia.corbascio@giustizia.it>; Carlo Errico <carlo.errico@giustizia.it>; Domenico Toni <domenico.toni@giustizia.it>; Giovanni Giuseppe Surdo <giovanni.surdo@giustizia.it>; Antonia Martalo' <antoniamartalo@giustizia.it>

 1 allegati (891 KB)

3754.pdf;

si invia per opportuna conoscenza